COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1865

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1865

Disegno e proposta di legge (*Discussione, accantonamento della proposta di legge n. 3063 ed approvazione del disegno di legge n. 3267-B*):

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative. (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3267-*B*);

MAZZONI ed altri: Modifica delle tasse di concessione governativa per le licenze di caccia e di uccellagione e per la concessione di riserva aperta di caccia. (3063) 1866

PRESIDENTE 1866, 1867, 1871, 1872, 1888, 1889, 1890

GITTI, *ff. Relatore* . . 1866, 1871, 1888, 1889

MAZZONI 1867, 1870, 1871, 1888

ANGELINO PAOLO 1870

ZUGNO. 1870, 1871, 1888, 1889

RAUCCI. 1871, 1872

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1888, 1889, 1890

RAFFAELLI 1890

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati. (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3223-*B*) 1890

PRESIDENTE 1890, 1891

PAG.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1890, 1891

ANGELINO PAOLO 1890

Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato «ex Caserma Cittadella» sito in Modena (3765) 1891

PRESIDENTE 1891

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1891

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1891

La seduta comincia alle 9,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Castellucci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, il deputato Patrini è sostituito dal deputato Gitti.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3267-*B*); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri: Modifica delle tasse di concessione governativa per le licenze di caccia e di uccellagione e per la concessione di riserva aperta di caccia (3063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative », approvato dalla Camera nella seduta del 17 novembre 1961 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 13 aprile 1962, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Caprara, Aicardi, Faletra, De Pascalis, Pirastu, Pigni, Raffaelli, Passoni, Ricca, Brighenti, Ballardini, Amendola Pietro, Albarello, Clocchiatti, Concas, Invernizzi, Bettoli, Tognoni, Magnani, Pucci Anselmo, Castagno, Angelini Giuseppe, Amadei Leonetto, Nicoletto, Paolicchi, Alberganti, Menchinelli, Bardini, Adamoli, Cacciatore, Cavazzini, Ceravolo Domenico, Beccastrini, Albertini, Magno, Anderlini, Barontini, Sannicolò, Armaroli, Marchesi, Pellegrino, Bertoldi, Caponi: « Modifica delle tasse di concessione governativa per le licenze di caccia e di uccellagione e per la concessione di riserva aperta di caccia ».

Ho ritenuto di dover abbinare i due provvedimenti quantunque è mio parere che occorra praticamente fondarci, per la nostra discussione, sul disegno di legge, del resto già approvato dalla nostra Commissione e modificato dal Senato anche perché se la Commissione conviene sull'approvazione di esso – ritenendo assorbita la proposta di legge – la materia che ci interessa troverà la sua sistemazione completa ed il provvedimento può divenire, qualora non approviamo il testo pervenuto dal Senato, legge.

Sulle modifiche apportate dal Senato e sulla proposta di legge Mazzoni ed altri, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che riferirà l'onorevole Gitti che sostituisce l'onorevole Patrini assente per indisposizione.

(*Così rimane stabilito*).

GITTI, *ff. Relatore*. Onorevoli colleghi, svolgerò una breve relazione sulle modifiche apportate dal Senato e sulla proposta di legge sottoposta al nostro esame.

Per quanto riguarda il disegno di legge, come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare, il Senato, ai numeri della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 1961, che erano già stati approvati dalla nostra Commissione, ha aggiunto delle modifiche ai numeri 47, 48 e 229 che prima non erano contemplati nel disegno di legge governativo.

Il numero 229, riguarda modifiche che sono state concordate – almeno queste sono le notizie che posseggo – con i rappresentanti della categoria interessata. Altrettanto dicasi per quanto riguarda le modifiche apportate al numero della tabella che riguarda le licenze per la pesca, ed infatti è stato diminuito il primo punto relativo alla tassa di rilascio delle licenze stesse mentre la tassa annuale è stata graduata a seconda del tonnellaggio dei battelli da pesca.

Altro punto che nella discussione al Senato è stato inserito, è quello riguardante le licenze di porto per i fucili per uso di caccia. Per quanto riguarda le pistole e le rivoltelle automatiche, gli onorevoli colleghi ricorderanno – perché è un problema che a varie riprese ha avuto eco nei lavori parlamentari – che gli articoli inseriti a questo riguardo dal Senato, corrispondono ad una trattativa tra le parti interessate e, conseguentemente, ad un impegno che il Ministro Trabucchi aveva assunto, a suo tempo, quando, cioè, era stato deliberato l'aumento della tassa per il porto dei fucili da caccia e per le pistole automatiche.

Come i colleghi ricorderanno, in quella circostanza si era riusciti a portare la tassa per le licenze di porto per il fucile a due colpi, da 10.000 a 8.000 lire. Riducendo questa voce, naturalmente si era tenuto conto di un impegno preso, a suo tempo, dal Ministro delle finanze. Ad ogni modo, durante la prima annata venatoria, a seguito dei predetti nuovi provvedimenti fiscali, ci siamo trovati di fronte a una riduzione di oltre 78.000 licenze di caccia e questo è uno dei dati ai quali ci si è basati nel chiedere le modifiche che poi il Senato ha approvato.

In aggiunta, abbiamo avuto la possibilità di rilevare, anche sul piano produttivo, gli effetti negativi dell'aumento delle predette tasse e sono in grado di comunicare che, per quanto riguarda le pistole automatiche – la cui tassa aveva subito un aumento del 100 per 100 essendo stata portata a 20.000 lire – nell'annata 1961 si è registrata una flessione nella produzione del 31,5 per cento.

Un altro elemento che riveste particolare importanza, è quello relativo a un tipo di fucile che la nostra industria sta lanciando in concorrenza con la produzione estera dei fucili automatici che, ordinariamente, vengono fabbricati ed esportati dall'Inghilterra (Browning ed altri). La nostra produzione è caratteristica di un'azienda a partecipazione statale che interessa soprattutto la provincia di Brescia (la Breda), ed è l'unica produzione che ha avuto veramente il modo di affermarsi in tutto il processo di riconversione degli impianti che la Breda ha operato dal 1945 ad oggi. La produzione di questo fucile automatico, in seguito agli aggravi fiscali, ha registrato una flessione del 37,9 per cento.

Nei contatti con il Ministero interessato, sulla base dei dati che ho brevemente esposto, si è arrivati a stabilire le riduzioni che poi sono state introdotte al Senato in questo provvedimento; cioè si è portata la tassa di licenza per la pistola automatica al livello di quella per la rivoltella, e, per quanto riguarda, invece, i fucili, si è tenuto conto che, in larghe zone del Paese, soprattutto nelle zone di montagna, gli agricolotori si stanno orientando verso l'acquisto del fucile a un colpo, fucile che viene usato non solo per la caccia ma anche per difesa personale e si è ritenuto e convenuto che fosse opportuno stabilire una graduatoria nelle tasse di licenza per porto di fucile, graduatoria che è stata così formulata: per i fucili a un colpo la tassa viene ridotta a lire 6.000 annue; per i fucili a due colpi, la tassa viene mantenuta sulla quota delle 8.000 lire, tenendo conto di quella che era stata la riduzione precedentemente apportata; per il fucile a più di due colpi (automatico) la tassa viene ridotta da 20.000 a 12.000 lire.

Queste sono, in sintesi, le modifiche stabilite dal Senato. Mi permetto di aggiungere una considerazione finale: credo che noi non dobbiamo dimenticare che siamo al 13 giugno e che la stagione venatoria ha inizio – normalmente – con il Ferragosto. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato l'8 maggio e certo nessun cacciatore va a rinnovare il porto d'armi, quando ancora vigono le più onerose tasse; se non approvassimo la legge con urgenza, noi rischieremmo di arrecare notevoli danni alla produzione delle armi da caccia e non porremmo i cacciatori nella condizione di poter fruire dei benefici che la legge stabilisce a loro vantaggio.

Mi pare che, sotto questo aspetto, sia gli interessati, sia la Federazione italiana della caccia, abbiano fatto, a quel che mi risulta, pressioni per una sollecita approvazione del testo a noi rimesso, modificato dal Senato, così che le agevolazioni fiscali possano aver vigore per la prossima stagione venatoria.

Per quanto riguarda la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Mazzoni, ho già avuto occasione di parlare sull'argomento numerose volte ed a lungo con il primo presentatore della proposta stessa.

Vorrei dire all'onorevole Mazzoni che quel provvedimento potrebbe essere l'ideale per i cacciatori, perché, per quanto riguarda l'importo delle tasse, ricondurrebbe la situazione a prima che l'attuale provvedimento fosse varato, ma io ritengo che se vi fosse quella possibilità, nessuno di noi la porrebbe in discussione; mi pare però che, in considerazione di tutte le argomentazioni portate dai responsabili del Ministero, sia estremamente difficile pensare di poter arrivare a questa conclusione.

Mi pare, inoltre, che la proposta di legge Mazzoni ed altri tocchi due altri argomenti che sono di viva attualità nel mondo dei cacciatori perché nella proposta in questione è toccata la questione dei roccoli, delle panie, dei paretai è prevista una serie di altri problemi ed inoltre si vorrebbe anche risolvere il problema delle riserve di caccia che stanno diventando di una estensione tale che limitano le possibilità di chi, di queste riserve, non può usare.

Tenendo conto dell'urgenza e della necessità dell'approvazione del provvedimento nel breve tempo che è a nostra disposizione, ritengo opportuno che il provvedimento d'iniziativa dell'onorevole Mazzoni venga disgiunto dalla discussione attuale e affrontato in un secondo tempo perché vi sono problemi che effettivamente, per chi cerca, come io faccio, di seguire e molto attivamente, questa materia, meritano un esame approfondito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Le considerazioni prospettate dall'onorevole Relatore, anche se obiettive, peccano un po' per difetto di conoscenza di come si sono svolti i fatti prima che si giungesse all'approvazione al Senato delle modifiche ora al nostro esame.

Quando si venne a conoscenza che, nella revisione delle tasse di concessione governativa, venivano aumentate le tasse per licenza di caccia, venne da noi compiuto un primo passo presso il Ministro delle finanze, facendo rilevare, non soltanto la gravità del provvedimento che colpiva ingiustamente una così vasta attività sportiva, che interessava oltre

800 mila cittadini, ma anche la non rispondenza del provvedimento allo spirito della legge delega ed agli interessi stessi dell'Erario poiché l'applicazione di quelle tasse avrebbe comportato una riduzione del numero delle licenze e quindi ridotto, correlativamente, l'introito per l'Erario.

L'allora ed attuale Ministro delle finanze, dichiarò che quelle da noi esposte era soltanto nostre idee e che, nella eventualità si fossero verificate le ipotesi da noi prospettate, il provvedimento sarebbe stato riveduto.

Noi insistemmo nella nostra tesi, indicando che il provvedimento non rispondeva né alla legge di delega, né all'interesse dell'Erario, perché la legge di delega parlava di modifica del testo unico delle tasse di concessione governativa nel senso di adeguare alla svalutazione monetaria le tariffe aumentando la misura solo per quelle attività con le quali si ottenevano notevoli proventi economici.

Ora, la svalutazione monetaria era valutabile all'incirca per un 25-26 per cento e le attività economiche che avevano aumentato i proventi notevolmente, non era sicuramente quelle a carattere sportivo che non hanno certamente un interesse economico ma si basano, solamente, su di una passione disinteressata.

Vi erano, peraltro, attività le quali avevano aumentato i proventi economici anche nel settore della caccia, ma che non venivano assolutamente ritoccate.

Quali erano queste attività nella caccia che davano un maggior rendimento economico che potesse giustificare, secondo lo spirito della legge di delega approvata dal Parlamento, una modificazione nel senso di gravare, a prescindere dalla intervenuta svalutazione monetaria, fiscalmene il settore ? Erano le tasse, le soprattasse perimetrali relative alle riserve di caccia e ai fondi chiusi che, il più delle volte, sono tenuti a scopo di rappresentanza che è, poi, una rappresentanza che rende, perché serve ai proprietari o concessionari a stabilire dei legami con persone dalle quali ritrarre vantaggi a favore. Altre volte queste riserve e fondi chiusi rendono anche economicamente da un punto di vista diretto perché, per entrare in essi, si paga e si paga salatamente al proprietario o al titolare della riserva !

Facemmo notare che, in realtà, tale orientamento era non soltanto non rispondente, allo spirito stesso della legge delega, ma non rifletteva nemmeno l'ultima indicazione di tale legge che infatti esprimeva l'esigenza di ottenere un maggior gettito nell'interesse del bilancio dello Stato. Ed infatti questo orientamento, da noi contrastato, ha ridotto l'introito per l'Erario.

In quell'occasione, presentammo una mozione che non poté essere discussa perché il decreto presidenziale venne emanato il 1° marzo 1961 ed era inutile discutere su di una mozione che chiedeva di rivedere i criteri di emanazione del testo unico che erano oramai stati sanzionati; e poiché, in realtà, ormai tale mozione immediatamente, una proposta di legge che prevedeva la modifica delle aliquote stabilite dal Governo nella tabella *A* del testo unico sulle tasse di concessione governativa. Tale proposta di legge indicava come da parte nostra ci si sforzasse di comprendere anche le esigenze dello stesso Erario ed indicavano, infatti, che le misure fiscali adottate avrebbero portato una riduzione di circa 100 mila licenze, il che si è, puntualmente, verificato.

Ho dinanzi a me una lettera del presidente della Federazione italiana della caccia nella quale è detto che, al 16 novembre 1961, la cifra delle licenze era di 846 mila anziché di 927 mila secondo le risultanze dell'anno precedente per cui, già a quell'epoca, vi era stata una riduzione effettiva di 91.590 licenze.

E si prevedeva che vi fosse una successiva ulteriore riduzione delle stesse licenze fino a sfiorare una perdita di centomila unità. Questa riduzione delle licenze di caccia non solo non ha comportato la cessazione dell'attività venatoria, ma in effetti, si è risolta in un grave danno per la fauna, per la conservazione e lo sviluppo degli animali. Invero si è esteso il numero di coloro i quali vanno a caccia di frodo facendo talvolta vere e proprie stragi di animali. In proposito debbo ricordare che contro tale attività c'è un altro progetto di legge che sta per essere approvato dalla Commissione Agricoltura e che prevede un aumento notevole delle sanzioni per i cacciatori di frodo.

Quando, nel novembre dello scorso anno, venne in discussione, in questa Commissione, il disegno di legge del Ministro Trabucchi che non accoglieva le indicazioni e le sollecitazioni fatte, tramite nostro, da 800-900 mila cacciatori i quali avevano persino presentato delle petizioni al Parlamento, noi chiedemmo che al disegno di legge fosse abbinata anche la nostra proposta di legge.

Per una questione formale – vale a dire perché la mia proposta ancora non era stata assegnata alla Commissione – l'abbinamento non fu fatto e le modificazioni che riguardavano le questioni già indicate furono introdotte dal Senato. Però tali modificazioni non vennero

fatte in modo obiettivo: infatti, si è ridotta da 20.000 lire a 12.000 lire la tassa per i fucili automatici, ma si è lasciata a 8.000 lire la tassa per i fucili a due colpi (che era stata ridotta dalle 10.000 lire fissate in un primo momento) e si è introdotta una voce nuova vale a dire la tassa di 6.000 lire per i fucili a un solo colpo, tipo che in generale non è molto utilizzato oppure è utilizzato da coloro che vanno a caccia con appostamento fisso.

Si è verificata così una situazione per cui i cacciatori più abbienti hanno avuto un aumento del 50 per cento rispetto alla precedente misura, mentre i cacciatori meno abbienti hanno visto portare la tassa da 4.000 a 8.000, cioè hanno avuto un aumento del 100 per cento.

E tengano presente gli onorevoli colleghi che i cacciatori che usano i fucili meno pregiati sono anche quelli che non hanno più richiesto la licenza e sono quelli che più facilmente vanno a fare il bracconaggio!

Inoltre non si è prevista nessuna riduzione tributaria per altri modi di cacciagione, così come non si è tenuta assolutamente in considerazone la possibilità di percepire dei proventi giustissimi là dove c'è una maggiore possibilità economica percependo, cioè, adeguati tributi per coloro che godono dell'uso di riserve e di fondi chiusi. Ora è evidente che bisogna respingere tale orientamento ministeriale, perché, quando imponiamo delle tasse, dobbiamo prima di tutto incominciare a farle pagare da chi ha più possibilità di pagare, da chi ricava un vantaggio dall'attività che svolge e non viceversa. In questo caso per l'appunto, si è proceduto in modo contrario. E noi abbiamo chiesto, allorché è tornato in questa Commissione il disegno di legge con le modificazioni apportate dal Senato, che si procedesse all'abbinamento della nostra proposta di legge perchè si potesse tenere conto delle considerazioni che abbiamo fatto, così da ridurre la tassa da 8.000 a 5.000 od a 6.000 lire per mantenere la proporzione del 50 per cento di aumento, così come si è fatto per i fucili automatici, ed in modo che si potesse arrivare a ridurre la tassa per gli appostamenti fissi – che sono i più utilizzati – portandola a 2.500 lire. Inoltre chiediamo l'aumento delle tasse per la concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque e l'aumento dell'imposta sugli avvisi, tabelle e targhe di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 e della soprattassa per le tabelle indicanti il divieto di caccia di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768.

Un'altra considerazione da fare è che la Federazione della caccia è d'accordo su queste nostre proposte, a favore delle quali ci sono centinaia di migliaia di cacciatori che hanno presentato delle petizioni al Parlamento.

Circa il problema della sollecita approvazione del disegno di legge per consentire a coloro che debbono procedere al rinnovo della licenza di poter usufruire almeno della riduzione stabilita dal Senato per le armi automatiche, credo che in dieci o quindici giorni, con la collaborazione della V Commissione permanente del Senato si potrà arrivare all'approvazione definitiva del provvedimento. Avremo così fatto un doveroso atto di giustizia verso i cacciatori oltre che l'interesse dell'Erario.

Certo non si può dire che il Ministero e le Commissioni parlamentari non fossero a conoscenza delle nostre proposte; tutte le indicazioni obiettive per modificare nell'interesse dei cacciatori e nell'interesse dell'Erario erano già state fornite e, in generale, si conoscevano. Allora perché non sono state tenute presenti? Per fare un atto di discriminazione nei confronti dei cacciatori poveri? Questo non lo voglio pensare neanche!

Per quanto concerne la produzione delle armi, è stato detto che si è verificata una riduzione nella vendita dei fucili automatici, perché i cacciatori si sono orientati verso i fucili a due canne, fino a due colpi, dato che la tassa per questi ultimi è risultata, proporzionalmente, minore.

Ma se le tasse non saranno armonizzate, si ha il pericolo che vi sia uno spostamento diverso negli acquisti delle armi da parte dei cacciatori e allora, mentre quest'anno si è danneggiata, in parte la produzione della Breda, domani si danneggerà la produzione di un'altra industria che produce fucili automatici a due colpi.

Credo non vi sia alcuna giustificazione che induca a non accogliere queste nostre richieste che sono obbiettive e che possono essere circoscritte alla riduzione della tassa per i fucili a due colpi, alla riduzione della tassa per gli appostamenti fissi ed all'aumento delle tasse per i fondi chiusi, per le riserve di caccia e per le tabelle perimetrali indicanti il divieto di caccia.

Così, praticamente, il bilancio rimarrà in condizioni di avere, non solo quanto perde riducendo alcune tasse, ma penso che avrà un maggiore gettito poiché da queste riserve

e da queste altre tasse, un provento, certamente superiore, sarà conseguito dall'Erario.

Inoltre vi sarà la possibilità di un nuovo allargamento del numero di coloro che ritireranno la licenza di caccia sodisfacendo, in tal modo l'esigenza, di non estendere il bracconaggio che è estremamente dannoso per la nostra fauna.

ANGELINO PAOLO. Molte delle considerazioni che avrei fatto e che mi sono state esposte da associazioni di cacciatori, sono state svolte dall'onorevole Mazzoni.

La realtà è quella che è stata descritta da coloro che furono cacciatori e che oggi dicono che, effettivamente, la tassa è troppo gravosa per uno sport esercitato da povera gente che magari, soltanto per alcuni giorni durante l'anno, può darsi ad esso.

Le considerazioni svolte dall'onorevole Gitti hanno, a mio avviso, il loro peso. Siamo in prossimità della apertura della caccia, vi è, quindi, una innegabile urgenza, ma anche eventuali modifiche possono essere approvate d'urgenza. In altri casi, questo si è potuto fare senza apportare alcun ritardo notevole all'*iter* della legge.

Tutti noi, credo, abbiamo ricevuto pacchi di telegrammi di sollecitazione, ma nello stesso tempo l'interessamento è volto anche a provvedere in favore di chi è stato eccessivamente gravato – e sperequatamente gravato – da questa nuova imposta.

Ritengo molto ragionevole la proposta di portare a lire 5000 la tassa per i fucili fino a 2 colpi. Forse potremmo non insistere per la riduzione della tassa sui fucili automatici anche perché tali fucili generalmente appartengono a cacciatori che possono spendere; eventualmente si potrebbe anche arrivare a questo, ma la categoria che a noi interessa, è quella dei cacciatori che usano fucili fino a due colpi. Non vogliamo in nessuna maniera, danneggiare l'Erario ma alle considerazioni svolte dall'onorevole Mazzoni in merito alle riserve di caccia avrei qualcosa da aggiungere, qualcosa che mi è stato esposto dagli stessi cacciatori. Non si tratta – nel caso delle riserve – soltanto di privilegi che vengono concessi ai cacciatori di lusso, ma si tratta di una autentica speculazione, onorevole Mazzoni!

MAZZONI. Il più delle volte sì; ma non sempre.

ANGELINO PAOLO. Il più delle volte, onorevole Mazzoni, il cacciatore, per essere ammesso in riserva, paga per la selvaggina, qualche cosa come 9, 10, 12 mila lire per animale abbattuto, e questa è una vera speculazione! Senza contare poi che, certe riserve, vengono tenute per concedere dei favori che avranno poi il loro corrispettivo.

Sono a conoscenza di casi per cui chi costituisce delle riserve ricava dei milioni all'anno di reddito. Ci sono ancora dei mestieri redditizi che sfuggono all'attenzione del fisco!

Ritengo, quindi, che la proposta avanzata dall'onorevole Mazzoni, per quanto si riferisce alle riserve di caccia, sia ancora irrisoria ma, per non intralciare l'*iter* della proposta di legge, non avanzerò proposte di aumento.

MAZZONI. Lo proporremo noi un ulteriore aumento!

ANGELINO PAOLO. Per constatare quanto sia ancora irrisoria la misura degli aumenti per le tasse di riserva secondo la proposta Mazzoni basti pensare ai guadagni enormi che con queste riserve vengono realizzati. Le tasse proposte sono molto tenui e quindi non ci opporremo se venissero aumentate. Questo aumento delle tasse sulle riserve di caccia andrebbe precisamente a compensare abbondantemente l'Erario per le altre riduzioni concesse, perché non dobbiamo dimenticare che in molte province i limiti territoriali consentiti per la istituzione di riserve vengono notevolmente superati e per di più queste riserve costituiscono un cespite di reddito che proviene non certo da lavoro!

Per queste ragioni abbiamo presentato un piccolo emendamento e ci vogliamo augurare che venga accolto da tutti, come ci auguriamo altresì, che vi sia da parte di noi tutti l'impegno presso i nostri colleghi di Gruppo al Senato perché la eventuale modificazione che spero questa Commissione voglia apportare sia sollecitamente approvata, in tempo per l'apertura della caccia così che non abbiano a subire danni né i cacciatori, né gli operai che fabbricano le armi, né infine l'Erario.

ZUGNO. Non voglio addentrarmi nella discussione se il decreto presidenziale risponda o meno alla legge delega. Ritengo che, indubbiamente, sotto l'aspetto della opportunità, questo decreto non sia rispondente, tanto vero che ha suscitato discussioni e critiche, ma, dal punto di vista giuridico, ritengo che la rispondenza ci sia. Però il discorso che qui si deve fare è un altro, poiché ci troviamo dinanzi ad un provvedimento già approvato dalla Camera che il Senato ha modificato, riducendo, entro certi limiti, talune tasse di concessione. Ora, per Regolamento, non possiamo – e credo di essere nel vero – che discutere i punti sui quali il Senato ha apportato delle modifiche ed inoltre non possiamo diminuire, ma se del caso, possiamo aumentare le tasse. Cioè se abbiamo fissato,

in prima lettura, una tassa di 10-20 mila lire ed il Senato l'ha ridotta ad 8-6 mila lire possiamo soltanto accettare questa riduzione ma non ridurla ulteriormente perché altrimenti arrecheremmo un aggravio per l'Erario con conseguente inosservanza dell'articolo 81 della Costituzione.

RAUCCI. Si deve tener conto che al disegno di legge è stata abbinata una proposta di legge!

ZUGNO. Ritengo che al provvedimento governativo non possiamo inserire alcun abbinamento. L'abbinamento poteva essere chiesto in sede di prima discussione ma ritengo che esso sia, in questa sede, proprio fuori di luogo.

Il disegno di legge a noi rimesso, emendato, dal Senato dove essere quindi approvato senza modificazioni, e ciò dico malgrado io sia bresciano e, come l'amico Gitti, interessato alla riduzione di queste tasse di concessione governativa, poiché siamo ambedue della zona di Gardone, la zona cioè della massima produzione delle armi da caccia.

Ben vedremmo anche noi un'ulteriore riduzione delle tasse, ma ritengo che sia proprio impossibile, per ragioni di Regolamento, votare sulla proposta di legge dell'onorevole Mazzoni. Quindi pregherei il Presidente di voler tenere ben distinti i due provvedimenti e di procedere senz'altro alla discussione sul disegno di legge che ci è pervenuto dal Senato.

Per quanto poi riguarda le riserve di caccia di cui si occupa la proposta di legge dell'onorevole Mazzoni, credo che occorra su questo argomento il parere della Commissione Agricoltura.

PRESIDENTE. Da un punto di vista procedurale, la situazione è questa: noi avevamo approvato il disegno di legge n. 3267, che modificava alcuni numeri della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative e precisamente i numeri 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210 e 211.

Successivamente il provvedimento è pervenuto al Senato e la competente Commissione, nel discutere il testo da noi licenziato, recante modifiche della tabella allegato *A*, ha introdotto, a sua volta, altre modifiche ai numeri 47, 48 e 299. Ne consegue che il testo ci viene restituito non perché possiamo ridiscutere sui numeri da noi già approvati e che non sono stati modificati dal Senato, ma perché dobbiamo prendere conoscenza delle modifiche introdotte dal Senato.

È chiaro che noi, mentre non possiamo modificare alcunché di quanto si riferisce ai numeri di tabella già da noi approvati e non modificati dal Senato, abbiamo la liberta della più ampia discussione – con tutte le conseguenze che la discussione stessa ha – sui numeri che ci vengono sottoposti in primo esame e su quelli che il Senato ha ritenuto di dover modificare.

Poiché era giacente presso questa Commissione la proposta di legge dell'onorevole Mazzoni che modifica altri punti della tabella e segnatamente modifica il n. 48 che è oggetto della modificazione apportata dal Senato, almeno per quanto concerne il numero 48 della tabella *A*, dovrò abbinare la discussione del disegno e della proposta di legge.

Pare a me chiaro che, da un punto di vista procedurale, l'abbinamento debba essere fatto soltanto per il numero 48 della tabella *A*. In altre parole, la proposta dell'onorevole Mazzoni in questa sede conserva validità soltanto per quanto si riferisce al numero 48, né noi possiamo, in questa sede, occuparci di altri numeri della tabella *A*. Per noi la discussione è già predisposta: ciò che possiamo fare è discutere, eventualmente accettando o respingendo, le modifiche introdotte dal Senato. Quindi, è nell'ambito di questi limiti che debbo inquadrare la competenza della nostra discussione.

MAZZONI. Io credo che possiamo votare un emendamento al numero 48 della tabella *A* nel testo approvato dal Senato e portare la tassa per il fucile fino a due colpi a lire 6.000, stralciando la restante parte della mia proposta di legge per esaminarla in una successiva riunione.

Credo che questo, a norma di Regolamento, sia possibile.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo basarci sulle modifiche introdotte dal Senato in base alle quali, si fa una distinzione tra i fucili a un colpo, a due colpi, e più di due colpi. Su questa distinzione in vigore, l'onorevole Mazzoni proponeva che venisse ridotta a lire 5.000 la tassa per porto di fucile a non più di due colpi.

GITTI, *ff. Relatore*. Noi dobbiamo discutere sul numero 48 della tabella *A* – ciò mi sembra ormai chiaro – e quindi vorrei pregare l'onorevole Mazzoni di non voler insistere nel modificare quel numero perché ritengo che, per quanto riguarda le riserve di caccia e gli altri problemi contenuti nella sua proposta di legge, si tratti di materia che debba formare oggetto di più ampio esame a parte.

Vorrei anche dire che bisogna tener presente che la mole di lavoro che attende sia il nostro sia l'altro ramo del Parlamento, è, in questo periodo molto rilevante e che il Ferragosto, data d'inizio della caccia è prossimo per cui, conoscendo anche quali siano le aspirazioni della categoria nei riguardi del problema, non posso non pregare il presentatore della proposta di legge di voler soprassedere ai suoi emendamenti approvando le modifiche introdotte dal Senato chiedendo, peraltro, all'onorevole rappresentante del Governo di impegnarsi a che la proposta di legge n. 3063 sia discussa quanto prima.

PRESIDENTE. In conclusione, consiglierei l'onorevole Mazzoni di voler accantonare la proposta di legge da lui avanzata in quanto, se la considerassimo abbinata dovremmo farla stampare nuovamente in nuovo testo da cui risulti lo stralcio da noi effettuato.

RAUCCI. Siamo d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Quindi propongo di accantonare la proposta di legge n. 3063 d'iniziativa dell'onorevole Mazzoni ed altri per poterla discutere in altra occasione.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« I numeri 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210 e 211 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
56	Permesso rilasciato dalla Capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico ausiliario della vela:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Il permesso di pesca ha la validità di un triennio e deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il genere di pesca esercitata, il nome e la residenza dell'armatore. Nel caso di mutamento dell'armatore, nonché di uno o più degli elementi sopra specificati, deve procedersi al rilascio di un nuovo « permesso » col pagamento delle relative tasse. Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso. È escluso il rilascio di duplicati del documento in parola. Non è tenuto all'obbligo del permesso di pesca, il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 5 tonnellate.
	tassa di rilascio	5.000	ordinario	
	tassa annuale	2.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
133	Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonché agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:			L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale.
	Tassa di rilascio e tassa annuale:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.
	per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ora .	2.000	ordinario	Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura.
	da 351 a 600 frigorie ora	3.000	»	L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigorie ora.
	da 601 a 1.050 frigorie ora	4.000	ordinario	
	da 1.051 a 2.400 frigorie ora	5.000	»	
	da 2.401 a 3.750 frigorie ora	7.000	»	
	da 3.751 a 5.000 frigorie ora	8.000	»	
	da 5.001 a 7.000 frigorie ora	10.000	»	Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari.
	da 7.001 a 9.000 frigorie ora	12.000	»	
	oltre 9.000	15.000	»	Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata.
				Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di lire 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio.
				Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie ore installate. La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi. 1°) alberghi stagionali; 2°) pubblici esercizi (bar, caffé, gelaterie, ristoranti ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3°) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere; 4°) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5°) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale. La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1°) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà; 2°) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3°) grossisti di birra; 4°) concentratori di vini mosti; 5°) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti); 6°) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonché i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7°) esercenti le seccherie di merluzzo;

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				8°) esercenti industria chimica farmaceutica; 9°) esercenti industria esplosivi; 10°) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11°) esercenti industria sieri e vaccini; 12°) esercenti industria gas disciolti; 13°) esercenti industria prodotti opoterapici; 14°) esercenti industria colle e gelatine; 15°) esercenti dei caseifici industriali; 16°) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati; 17°) esercenti industria di salumifici; 18°) esercenti industria della birra; 19°) esercenti industria del malto; 20°) esercenti industria delle bevande gassate; 21°) esercenti industria delle fibre artificiali. Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa. È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonché da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.
150	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936): per condutture fino a 120 volts	100	con marche	L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936).

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
	per condutture da 121a 10.000 volts	200	con marche	La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'articolo 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva.
	per condutture da 10.001 a 50.000 volts	500	»	
	per condutture di oltre 50.000 volts	1.000	»	Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.
159	Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (articolo 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393):			Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	se l'autorizzazione ha durata:			
	di 1 giorno	100	con marche	
	non superiore ad 1 mese .	200	»	
	non superiore ad 1 semestre	500	»	
	superiore al semestre . .	1.000	»	
	Tassa annuale per autorizzazioni di durata superiore all'anno:			
	per ogni anno	1.000	ordinario	
160	Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce con la concessione.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
	Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):			
	Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno .	200	con marche	
	non superiore a 1 mese .	1.000	»	
	non superiore a 1 semestre	2.000	»	
	Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno	3.000	ordinario	
	Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno .	50	con marche	
	non superiore a 1 mese .	300	»	
	non superiore a 1 semestre	500	»	
	superiore a 1 semestre .	1.000	»	
	Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno. .	1.000	ordinario	
199	Provvedimento di concessione di prestito agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883:			Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie interessati possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria. I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci.
	per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso . . .	20	ordinario o con trattenuta	Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.
210	1. – Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:			
	a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
	oltre lire 100 milioni . .	48.000	ordinario	
	oltre lire 40 milioni e fino a lire 100 milioni. . .	40.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
210 (*segue*)	oltre lire 10 milioni e fino a lire 40 milioni . . .	32.000	ordinario	
	oltre lire 1 milione e fino a lire 10 milioni . . .	24.000	»	
	fino a lire 1 milione . .	16.000	»	
	b) esattori non in carica .	4.000	»	
	2. — Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata:			Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti	16.000	»	
	b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti.	13.000	»	
	c) collettori non in carica .	2.000	»	
211	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui al numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo.
	1°) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo .	5,000	ordinario	
	2°) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			La tassa di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	in comuni con oltre 200.000 abitanti . .	100.000	»	
	in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti . .	80.000	»	
	in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti . .	64.000	»	
	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti . .	48.000	»	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti . .	32.000	»	
	in comuni fino a 10.000 abitanti	16,000	»	

La V Commissione del Senato ha, anzitutto introdotto i numeri 47 e 48, ha modificato il n. 56, ha lasciato inalterati i numeri 133, 150, 159, 160 e 199, ha modificato il n. 210, ha lasciato inalterato il n. 211 ed ha introdotto il n. 229. Pertanto l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato risulta così formulato:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
47	1°) Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (art. 42 del T. U. delle leggi di P. S. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773):			La tassa di concessione governativa controindicata e l'imposta di bollo, di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa all. *A*, al D. P. R. 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo.
	a) pistola, rivoltella o pistola automatica . . .	10.000	ordinario	Le guardie di cui al n. 2, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo agli enti ed alle persone suddette; e, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone, debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi.
	b) bastone animato . . .	9.000	»	
	°) licenze di cui alla lettera *a*) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione	500	»	Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. D. 6 maggio 1940, n. 635) e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dall'autorità di P. S. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi, ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo (art. 1 del D. L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella Legge 22 dicembre 1956, n. 1452). Qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato ed addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa. L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 74 del

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di P. S.). Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di P. S.). Può essere concessa la licenza gratuita, su motivata richiesta da parte dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria incaricati di un determinato servizio per i quali si ravvisi, nell'interesse del servizio medesimo, l'opportunità di andare armati.
48	Licenze di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 del T. U. delle leggi di P. S. succitato, art. 8 del T. U. delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso testo unico modificato dal D. L. L. 31 agosto 1945, n. 641):			Le tasse di concessione governativa controindicate e l'imposta di bollo di cui al n. 41, lett. *b*) della tariffa allegato *A* al D. P. R. 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario le prime, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'autorità di P. S. che rilascia il titolo. All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la sopratassa di cui all'art. 91, n. 1, del R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonché il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'articolo 4, n. 3 della Legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni. Per l'applicazione della tassa di lire 12.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). In caso di rifiuto della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.
	1°) per porto di fucile ad un colpo	6.000	ordinario	
	2°) per porto di fucile a 2 colpi	8.000	»	
	3°) per porto di fucile a più di 2 colpi	12.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile con conseguente pagamento della tassa di cui al n. 2 controindicato. È però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza (art. 7, 2° comma del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016).
56	Permesso rilasciato dalla capitaneria di porto ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, sostituito dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, n. 747, a cittadini italiani, proprietari, armatori o pescatori ed a società per la pesca con navi, battelli, barche ed altri galleggianti a vapore o a motore meccanico:			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Il permesso di pesca deve indicare il nome o il numero della nave o del galleggiante, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda, la potenza dell'apparato motore in cavalli asse, l'ufficio di iscrizione, il nome dell'armatore e il genere degli strumenti pescherecci. Nel caso di mutamento dell'armatore deve procedersi al rilascio di un nuovo «permesso» col pagamento della relativa tassa. Analogamente deve procedersi nel caso di smarrimento o distruzione del permesso. È escluso il rilascio di duplicati del documento in parola. Non è tenuto all'obbligo del pagamento delle tasse il naviglio peschereccio a propulsione meccanica avente una stazza lorda inferiore alle 6 tonnellate.
	tassa di rilascio	2.000	ordinario	
	tassa annuale:			
	da tonn. 6 a 25	1.000	»	
	da tonn. 26 a 50. . . .	2.000	»	
	da tonn. 51 a 150 . . .	3.000	»	
	oltre tonn. 150	5.000	»	
133	Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del registro alle ditte industriali e commerciali, nonché agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:			L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascuna macchina o apparecchio frigorifero, dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione ha sede la ditta o l'esercizio e non è soggetta a vidimazione annuale. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce. Per le macchine ed apparecchi di nuovo impianto la domanda per ottenere l'autorizzazione col conseguente pagamento della tassa dovuta deve essere presentata non oltre quindici giorni dalla data di acquisto dell'apparecchio o della macchina frigorifera, risultante dalla fattura.
	Tassa di rilascio e tassa annuale:			
	per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie ore .	2.000	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
133 (*segue*)	da 351 a 600 frigorie ora	3.000	ordinario	L'autorizzazione viene rilasciata, per ciascun frigorifero, su apposito libretto, intestato alla ditta proprietaria o detentrice dell'apparecchio, recante i dati e l'indicazione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio stesso, previo pagamento della tassa dovuta in relazione alla potenza in frigorie ore. Il libretto deve sempre accompagnare la macchina o l'apparecchio frigorifero e deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza o degli uffici finanziari. Con decreto del Ministro per le finanze è approvato il modello del libretto da usarsi per il rilascio dell'autorizzazione suddetta e per il pagamento della tassa controindicata. Qualora le ditte o gli esercenti non intendano più far uso delle macchine e degli apparecchi frigoriferi dovranno presentare apposita denuncia al competente Ufficio del registro entro il 31 dicembre, previo pagamento della somma di lire 200 per spese e diritti di suggellamento per ogni macchina o apparecchio. Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente abbia ottenuto l'autorizzazione per la detenzione, per proprio uso, di più di una macchina, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di uguale o minore potenza, sempre che le macchine o gli apparecchi vengano usati nel medesimo stabilimento o locale od esercizio. La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie ore installate. La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi: 1°) alberghi stagionali; 2°) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio; 3°) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola e formaggi a grana molle in genere; 4°) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie); 5°) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale.
	da 601 a 1.050 frigorie ora	4.000	»	
	da 1.051 a 2.400 frigorie ora	5.000	»	
	da 2.401 a 3.750 frigorie ora	7.000	»	
	da 3.751 a 5.000 frigorie ora	8.000	»	
	da 5.001 a 7.000 frigorie ora	10.000	»	
	da 7.001 a 9.000 frigorie ora	12.000	»	
	oltre 9.000.	15.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, a condizione che nella domanda da presentarsi all'Ufficio del Registro per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi e paghino all'Ufficio del registro, oltre la tassa di concessione governativa dovuta, lire 200 per spese e diritti di suggellamento o di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero: 1°) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà; 2°) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliege, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi; 3°) grossisti di birra; 4°) concentratori di vini mosti; 5°) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti); 6°) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonché i trasformatori di alcool per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche; 7°) esercenti le seccherie di merluzzo; 8°) esercenti industria chimica farmaceutica; 9°) esercenti industria esplosivi; 10°) esercenti industria profumi compresi i sintetici; 11°) esercenti industria sieri e vaccini; 12°) esercenti industria gas disciolti; 13°) esercenti industria prodotti opoterapici; 14°) esercenti industria colle e gelatine; 15°) esercenti dei caseifici industriali; 16°) esercenti degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi diversi da quelli suindicati; 17°) esercenti industria di salumifici; 18°) esercenti industria della birra;

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
				19°) esercenti industria del malto; 20°) esercenti industria delle bevande gassate; 21°) esercenti industria delle fibre artificiali. Con decreto del Ministro per le finanze può essere aggiornato l'elenco delle categorie industriali e commerciali cui compete la riduzione a metà della tassa. È esentata dal pagamento delle tasse controindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali e commerciali, nonché da parte di esercenti di pubblici esercizi, di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli Uffici tecnici erariali o dalla Guardia di Finanza. Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati.
150	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed articolo 78 delle istruzioni ministeriali dell'11 aprile 1936): per condutture fino a 120 volts . . . . . . per condutture da 121 a 10.000 volts . . . . . per condutture da 10.001 a 50.000 volts . . . . per condutture di oltre 50.000 volts	 100 200 500 1.000	 con marche » » »	L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere quanto per le varianti a quelle esistenti (articolo 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi prefetti con unico provvedimento e con provvedimenti connessi, col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni ministeriali 11 aprile 1936). La tassa, che è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie date ai sensi dell'articolo 113 del testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva. Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'articolo 120 del citato testo unico.
159	Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri, per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e			Tale tassa non è dovuta per le autorizzazioni rilasciate ai commercianti ambulanti muniti di licenza, che esercitano la loro attività senza autoveicoli o servendosi di autoveicoli di portata non superiore a quintali dieci. La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
159 (*segue*)	mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (articolo 7 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1959, n. 393):			
	se l'autorizzazione ha durata:			
	di 1 giorno	100	con marche	
	non superiore ad 1 mese .	200	»	
	non superiore ad 1 semestre	500	»	
	superiore al semestre . .	1.000	»	
	Tassa annuale per autorizzazioni di durata superiore all'anno:			
	per ogni anno	1.000	ordinario	
160	Concessione da parte dei comuni di aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli (lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393):			La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce la concessione.
	Se il parcheggio è per autoveicoli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno .	200	con marche	
	non superiore a 1 mese .	1.000	»	
	non superiore a 1 semestre	2.000	»	
	superiore al semestre . .	3.000	»	
	Tassa annuale per le concessioni aventi validità oltre l'anno	3.000	ordinario	
	Se il parcheggio è per moto e cicli e la concessione ha durata:			
	non superiore a 1 giorno .	50	con marche	
	non superiore a 1 mese .	300	»	
	non superiore a 1 semestre	500	»	
	superiore a 1 semestre .	1.000	»	
	Tassa annuale per concessioni aventi durata superiore ad un anno. .	1.000	ordinario	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSE	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
199	Provvedimento di concessione di prestito agli Enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza di cui al decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 883:			Con la domanda di somministrazione, i comuni e le provincie, interessati possono chiedere che la tassa controindicata sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione finanziaria. I predetti enti locali sono peraltro esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci. Per i mutui concessi ai predetti enti locali non assistiti da contributo dello Stato la tassa è ridotta a metà.
	per ogni 1.000 lire o frazione di 1.000 lire del prestito concesso . . .	20	ordinario o con trattenuta	
210	1. — Iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942:			Le controindicate tasse dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.
	a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge):			
	fino a lire 10 milioni . .	12.000	ordinario	
	da oltre lire 10 milioni a lire 40 milioni	20.000	»	
	da oltre lire 40 milioni a lire 100 milioni . . .	30.000	»	
	da oltre lire 100 milioni a lire 200 milioni . . .	40.000	»	
	da oltre lire 200 milioni a lire 500 milioni . . .	70.000	»	
	da oltre lire 500 milioni a lire 1 miliardo	120.000	»	
	da oltre lire 1 miliardo a lire 5 miliardi	200.000	»	
	da oltre lire 5 miliardi a lire 10 miliardi . . .	300.000	»	
	da oltre lire 10 miliardi a lire 20 miliardi . . .	450.000	»	
	da oltre lire 20 miliardi a lire 50 miliardi . . .	600.000	»	
	oltre lire 50 miliardi . .	1.200.000	»	
	b) esattori non in carica	4.000	»	
	2. — Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 8 della legge succitata:			
	a) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200 mila abitanti	16.000	»	
	b) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200 mila abitanti	13.000	»	
	c) collettori non in carica	2.000	»	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
211	Iscrizione nell'Albo degli appaltatori delle imposte di consumo:			La tassa di cui al numero 1 va corrisposta per la prima volta all'atto della iscrizione, per gli anni seguenti entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere la iscrizione per l'anno successivo. La tassa di cui al numero 2 dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta per la prima volta all'atto della concessione, successivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
	1°) tassa annuale di iscrizione al suddetto albo .	5.000	ordinario	
	2°) tassa annuale per ogni gestione appaltata:			
	in comuni con oltre 200.000 abitanti	100.000	»	
	in comuni da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	80.000	»	
	in comuni da oltre 60.000 a 100.000 abitanti . .	64.000	»	
	in comuni da oltre 30.000 a 60.000 abitanti. . .	48.000	»	
	in comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti. . .	32.000	»	
	in comuni fino a 10.000 abitanti	16.000	»	
229	Concessione per l'impianto e l'esercizio di comunicazioni telegrafiche, telefoniche e radioelettriche ad uso privato, nonché di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio (artt. 169 lett. *a*) e 251 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni:			
	1°) per impianti telefonici e telegrafici:			
	tassa di rilascio	10.000	ordinario	
	tassa annuale per la proroga o rinnovo . . .	5.000	»	
	2°) per impianti radioelettrici e stazioni ponti radio (esclusi quelli di cui al numero 3):			
	tassa di rilascio	20.000	»	
	tassa annuale per la proroga o rinnovo . . .	10.000	»	
	3°) per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori (D. P. R. 14 gennaio 1954, n. 598 e succ. modificazioni):			
	tassa di rilascio e tassa annuale per proroga o rinnovo	1.000	»	

Pongo in votazione il n. 47, introdotto dal Senato, sul quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

Al punto n. 48°) è stato presentato il seguente emendamento:

« *I punti 1°) e 2°) sono unificati come segue:* n. 1°) per porto di fucile fino a due colpi lire 6.000 ». L'emendamento è firmato dai deputati Mazzoni, Raffaelli, Raucci.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura di questo altro emendamento subordinato:

« 1°) per porto di fucile a non più di due colpi lire 5.000 »;

2°) per porto di fucile a più di due colpi lire 10.000 ».

L'emendamento è firmato dai deputati Angelino, Albertini, Passoni, Armaroli, Mazzoni.

ZUGNO. Per dichiarazione di voto: voterò contro questo emendamento in quanto la sua approvazione ritarderebbe la sollecita definitiva approvazione del disegno di legge.

MAZZONI. Questa dichiarazione significa che siamo tutti impegnati a riprendere sollecitamente la questione!

GITTI, *ff. Relatore*. Lo abbiamo dichiarato!

ZUGNO. D'accordo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sede di discussione della proposta di legge Mazzoni, il Governo si pronuncerà in merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura, presentato in via subordinata.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il n. 48°) nel testo pervenuto dal Senato.

(*È approvato*).

Non essendovi osservazioni od emendamenti pongo in votazione i nn. 56 e 210 nel testo pervenuto dal Senato.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il n. 229 nel testo che è stato modificato dalla V Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

« I numeri 47, 48, 56, 133, 150, 159, 160, 199, 210, 211 e 229 della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti: ».

(*È approvato*).

La V Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 2:

« L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dello ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati stessi ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 da noi approvato, che diventa ora articolo 3, non è stato modificato dal Senato.

La V Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 4:

« Alle note relative al n. 86 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

« ugualmente per dodicesimi, in relazione ai mesi di validità della licenza temporanea, vanno corrisposte le tasse di concessione indicate nel precedente n. 76 della presente tabella, sottonumeri III e IV, relativi alla detenzione e al funzionamento di apparecchi radioriceventi o radiotelevisivi e di elettrogrammofoni a gettoni (juke-boxes) ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3, che diventa ora articolo 5, nel seguente testo:

« La disposizione di cui al secondo comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, è abrogata.

Parimenti è soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato *A* al succitato testo unico ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La disposizione di cui al 2° comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, è abrogata.

Parimenti è soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato *A* al succitato testo unico.

Il quarto comma delle note relative allo stesso n. 120 è sostituito dal seguente:

« Devono munirsi di licenza e corrispondere la tassa di cui contro ridotta alla metà i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi come ad esempio i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (articolo 244, primo comma, del Regolamento di Pubblica Sicurezza) ».

Pongo in votazione tale articolo nel testo approvato dalla V Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 4, 5, 6 – ora articoli 6, 7, 8 – non sono stati modificati.

ZUGNO. Desidererei un chiarimento. Forse l'articolo 199 della tabella delle tasse per concessioni governative prevede l'esenzione dalla tassa di concessione governativa per le domande dei mutui che vengono richiesti dai comuni per il pareggio dei bilanci. Ora, la legge sulle alluvioni prevede l'intervento dello Stato con mutui della Cassa depositi e prestiti per il pareggio di bilanci reso necessario per lo sgravio di sovrimposta. Ritengo che per analogia per questo secondo pareggio, potrebbe essere concessa l'esenzione dalla tassa di concessione governativa.

PRESIDENTE. Prima di ogni altra cosa debbo far notare una preclusione formale nell'accoglimento di quell'emendamento in questa sede; non vi è quindi che la possibilità di presentare una proposta di legge di modifica.

ZUGNO. Non si tratta di una proposta emendamentiva; domandavo soltanto una esplicazione al Governo.

PRESIDENTE. È evidente che nella indicazione degli atti soggetti a tassa si fa esplicito riferimento alla legge del 1960, n. 739, e a me pare che colui che è chiamato a interpretare la legge non può che accettare questo concetto perché si tratta di una legge agevolativa.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sede di esplicazione della nota è chiaro che rientrano anche i mutui concessi in base alla legge n. 739, del 1960.

PRESIDENTE. Si può accettare come esplicazione della norma. Non c'è dubbio. Ricordo che quando approvammo in prima lettura il provvedimento, la discussione fu abbastanza precisa su questo punto e anche interessante. La Commissione, allora, intese dire che gli Enti locali sono esenti dal pagamento della tassa per i mutui contratti a pareggio dei propri bilanci. Se il Governo vuole indicare attraverso una circolare il contenuto della norma, credo che possa legittimamente farlo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo nel dare questa esplicazione alla norma.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Raffaelli, Angelino Paolo, Mazzoni e Raucci:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 3267-*B*, fa voti che entro il 31 ottobre siano rivedute le tasse di licenza per fucili fino a due colpi accogliendo la proposta di riduzione fino ad un massimo di lire 6.000 e siano rivedute le tasse per licenza di riserva di caccia apportando ad esse congrui aumenti ».

ZUGNO. Vorrei fare osservare che non è opportuno modificare una legge in così breve termine.

GITTI, *ff. Relatore*. Confermo anzitutto quello che ho già detto: il problema deve essere discusso perché è sentito dalla categoria. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, esso riporta l'emendamento che è già stato respinto; mi permetto far presente che si potrebbe dire: « entro il gennaio 1963 », anziché

stabilire il termine del 31 ottobre, ed aggiungere di studiare eventualmente i correttivi che si ritengono opportuni.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non credo che il Governo possa assumere un impegno preciso; potrà assumere questo impegno di riesaminare, cioè, al momento opportuno, il problema, ma non può accettare una scadenza fissata in un ordine del giorno, anche se l'ordine del giorno riveste la forma della raccomandazione.

Il Governo, quindi, pur non potendo accettare alcuna scadenza è disposto nei limiti delle possibilità a vedere nei termini e modi che riterrà opportuni, questa materia.

RAFFAELLI. La nostra preoccupazione è quella di fissare in un documento, augurabilmente univoco ed approvato da tutti, quanto è emerso dalla discussione ora svolta, che cioè siamo preoccupati per le misure prese, e in questo la Commissione è stata, mi sembra, unanime, e favorevole ad un riesame della materia. Durante questa discussione si è riflettuto da più parti circa la incongruità delle tasse relative ad altre licenze, specialmente nei riguardi delle zone sulle riserve di caccia. Credo che il Governo non vorrà irrigidirsi sulle misure che, si è detto, per la brevità di tempo, ora non potevano essere modificate.

I presentatori dell'ordine del giorno non hanno difficoltà ad apportare modifiche ai termini indicati nell'ordine del giorno; a non fare, anzi riferimento ad alcun termine e ad inserire la frase « entro il più breve termine possibile ».

Ritengo che l'ordine del giorno così modificato possa ricevere il voto di tutti gli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaelli propone quindi l'approvazione del suo ordine del giorno nella seguente nuova formulazione:

« La Commissione Finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 3267-*B*, fa voti che entro il più breve termine possibile siano rivedute le tasse di licenza per fucili fino a due colpi accogliendo la proposta di riduzione fino ad un massimo di lire 6 mila e siano rivedute le tasse per licenza di riserva di caccia apportando ad esse congrui aumenti ».

RAFFAELLI. Mi auguro che anche il Governo voglia manifestare la sua approvazione su questa nuova formulazione.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso accogliere la frase « entro il più breve termine possibile ». Non sono in grado di assumere impegni per conto del Governo, e, pertanto, per la votazione dell'ordine del giorno mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno nel testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

RAFFAELLI. Per dichiarazione di voto. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3223-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziali, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati », modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 gennaio 1962.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per questo provvedimento chiederei un breve rinvio della discussione per permettere un incontro tra il Relatore e gli onorevoli deputati che intendono presentare gli emendamenti al disegno di legge. Questo incontro faciliterebbe l'*iter* del provvedimento in analogia a quanto fu fatto per il disegno di legge sulle modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta. Debbo però far notare che noi possiamo discutere soltanto sulle modifiche apportate dal Senato.

ANGELINO PAOLO. Dal momento che il Sottosegretario ha chiesto il rinvio dell'esa- un punto del provvedimento che potrebbe dar luogo a controversie. Cioè, non comprendo come, variando la maggiorazione prevista dall'articolo 10, da 50.000 lire a 65.000, nonché l'importo per ogni anno utile da lire 9.000 a lire 10.000, non muti la spesa prevista dal-

l'articolo 16. Mi pare che, mutando alcuni fattori, dovrebbe mutare anche il prodotto.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il maggior onere va a carico degli interessati; l'onere per lo Stato è lievissimo. Tant'è vero che l'articolo 10 è in correlazione con l'articolo 12 che opera una retrodatazione dei versamenti dei contributi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato « ex Caserma Cittadella » sito in Modena (3765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato ex caserma Cittadella, sito in Modena ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo un breve rinvio della discussione. Il Ministero della pubblica istruzione avrebbe fatto delle osservazioni in merito alla vendita di una parte di quest'area e vorremmo esaminare insieme col Ministero della pubblica istruzione la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (3267-*B*):

Presenti	30
Votanti	24
Astenuti	6
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armani, Armaroli, Bima, Curti Aurelio, De Martino Francesco, Gitti, Martinelli, Marzotto, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno, Zurlini.

Si sono astenuti:

Assennato, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

È in congedo:

Castellucci.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI